COMUNE DI SANTA GIULETTA

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 del 24-11-2022

O G G E T T O : ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 17:00 previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Elisabetta D'Arpa che redige il verbale.

Sono presenti i Signori:

	Cognome	Nome	Presente	Assente
SINDACO	**DACARRO**	**SIMONA**	**Presente**	
VICESINDACO	**CASELLA**	**CLAUDIO**	**Assente**	
ASSESSORE	**DELLAVALLE**	**PIERPAOLO**	**Presente**	

Constatata la presenza del numero legale e la regolarità tecnica della seduta, il Sindaco ne assume la Presidenza ed introduce la proposta in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Considerato che il piano dei fabbisogni deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 27 Ottobre 2009, n. 150

Richiamato l'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 4 del D.Lgs. 25 Maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche adottano il Piano triennale del Fabbisogno del Personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e della performance, nonché con le Linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165;

Visto che:

- con decreto 08/5/2018 il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche", necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017;
- tali linee di indirizzo prevedono che: "*la dotazione organica si risolve in valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che per le Regioni e gli Enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente*";

Rilevato che l'art. 33, co. 2 del D.L. n. 34/2019 a delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art. 3 del D.L. 90 del 24/6/2014 convertito in Legge 114 del 11/8/2014 e successive integrazioni;

Dato atto che, in attuazione di quanto sopra, è stato adottato in data 17 Marzo 2020 un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 Aprile 2020, il quale, come indicato all'interno dello stesso, produce i propri effetti a decorrere dal 20 Aprile 2020;

Vista la Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020;

Dato atto che in tale Circolare vengono esplicitati in particolare gli elementi di calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il dettaglio delle relative voci (macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; per le entrate, Titoli I, II, III);

Preso atto che il Comune di Santa Giuletta , dai conteggi effettuati dal Servizio personale, secondo le definizioni dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale, presenta un rapporto fra spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (su ultimo rendiconto approvato 2021), e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2019-2020-2021), al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (anno 2021), inferiore alla soglia demografica di appartenenza (fascia b) – (28,60%) pari al 14,67%;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e successivi, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima, imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e successivi, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., è pari ad € €. 393.485,69;

Dato atto che il Comune di Santa Giuletta ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art.243-bis del D.Lgs. n. 267/200 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 5/12/2014, con richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUEL, e quindi soggetta agli obblighi di rideterminazione della dotazione organica di cui all'art. 243 bis, comma 8, lett. g) del citato decreto;

Preso atto che:

- l'art. 243 bis, comma 8, lett. d) del D.Lgs n. 267/2000 prevede che "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario per tutto il periodo della durata del piano, l'Ente ..... è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche previste dall'art. 243, comma 1";
- l'art 243 comma 1 stabilisce che "gli Enti Locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'art. 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli Enti Locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria;

Visto il Decreto del ministero dell'Interno 18/11/2020 che individua i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli Enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con accesso al fondo di rotazione, ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, per il triennio 2020/2022 che prevede per i Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti il rapporto medio di 1/132;

Dato atto che il rapporto tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato e la popolazione residente al 31/12/2020 è pari a un dipendente ogni 314 abitanti;

Considerato inoltre che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica dei rispetto dei seguenti vincoli:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della L. 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo Ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio per l'anno 2021;
- l'Ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- L'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25/09/2019, immediatamente eseguibile, ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 1, comma 831 della L. n. 145/2018, di non predisporre il bilancio consolidato ed ha inviato tale documento alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

- l'Ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lettera c), del D.L. 26/04/2014, n. 66 convertito nella Legge 26/06/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis del D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. In L. 28/01/2009, n. 2;
- L'Ente ha adottato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 25/11/2021, esecutiva, il piano delle azioni positive per il triennio 2022/2024;
- L'Ente ha adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 04/08/2022 il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2022/2024

Vista la delibera di giunta n. 60 del 24/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, sulla base delle attestazioni dei Responsabili di servizio, è stata fatta la ricognizione sopra citata, di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, per l'anno 2021, e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

Visto il prospetto allegato al presente atto **"A"**, nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

Esaminati i conteggi predisposti dai servizio finanziario rispetto all'applicazione del DPCM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), e preso atto che il Comune evidenzia un rapporto di spese di personale su entrate correnti pari al 14,67% (vedi allegato **"B"**)

Considerato pertanto che:
- il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione di cui al DPCM all'articolo 4, tabella 1;
- secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto i comuni che si collocano al di sotto del citato valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

Dato atto che tale valore andrà poi ricalcolato annualmente sulla base dei valori registrati rispetto all'ultimo Rendiconto di Gestione approvato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPCM 17 Marzo 2020, la maggior spesa per assunzioni a tempo indeterminato, derivante da quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557 e successivi, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;

Richiamata la vigente dotazione organica approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali nella seduta del 05/08/2020;

Ravvisata la necessità, per fronteggiare situazioni particolari di lavoro che deve affrontare il Servizio Farmacia Comunale anche in considerazione dei nuovi adempimenti e al momento dotato di una sola unità di personale con profilo professionale di Istruttore Direttivo – Direttore Farmacia Comunale Cat D3, pos. Ec. D5, di procedere all'assunzione nel corso dell'anno 2023 di un Farmacista - cat. D, pos. econ. D1 a tempo parziale 50% e indeterminato a mezzo accesso dall'esterno;

Ritenuto opportuno approvare pertanto il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2023/2025, come da allegato **sub "C"** alla presente delibera, che prevede:
ANNO 2023:

numero	categoria	Profilo professionale	Tipologia	Costo complessivo (valori

				CCNL 21.05.2018 oltre ad oneri ed escluso IRAP
1	D1	Farmacista Collaboratore	Part time 50%	€. 16.054,79
			Totale spesa annua	**€. 16.054,79**

ANNO 2024: non si prevedono assunzioni

ANNO 2025: non si prevedono assunzioni

Considerato che la spesa relativa all'assunzione di cui sopra (spesa al lordo degli oneri riflessi e al netto IRAP) di €. 16.054,79 annua è inferiore al tetto massimo effettivo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato fissato in €. 81.613,39 e che, sommata alla spesa del personale attualmente in servizio (impegni di spesa al lordo degli oneri riflessi e al netto IRAP) rispetta il rispetta il valore soglia di massima spesa del personale calcolato ai sensi dell'Art. 4 del D.M. 17 marzo 2020 e risulta altresì rispettare i vincoli di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii.

Stabilito in conseguenza di quanto sopra esposto di confermare la dotazione organica e quindi la consistenza di personale dell'Ente, così come dettagliato nell'allegato sub **"D"**

Visto infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

Atteso che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. **Di dare atto** che il parametro dato dal rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, secondo le indicazioni del DPCM 17 marzo 2020 e della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020, ammonta al 14,67% come da allegato **sub "B"** e pertanto si colloca nella "prima fascia" di virtuosità;

2. **Di confermare** la vigente dotazione organica approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali nella seduta del 05/08/2020;

3. **di approvare**, il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2023/2025, come da allegato **sub "C"** alla presente delibera, che prevede:

ANNO 2023:

numero	categoria	Profilo professionale	Tipologia	Costo complessivo (valori CCNL 21.05.2018 oltre ad oneri ed escluso IRAP
1	D1	Farmacista Collaboratore	Part time 50%	€. 16.054,79
			Totale spesa annua	**€. 16.054,79**

ANNO 2024: non si prevedono assunzioni

ANNO 2025: non si prevedono assunzioni

precisando che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo formulate dalla circolare 8 maggio 2018 dal Ministero della pubblica amministrazione;

4. **di accertare** che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale come risulta dall'apposita Tabella riportata nel piano triennale allegato **sub "A"**, da cui si evince:
   - la spesa complessiva di personale risultante dai consuntivi 2011, 2012 e 2013, calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006;
   - l'Ente ha rispettato l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 27/12/2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale complessivamente prevista per l'anno 2023, risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013;

5. **di dare atto** che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2000, con deliberazione n. 60 del 24/11/2022, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale

6. **di riservarsi** la possibilità di procedere alla variazione delle previsioni formalizzate con il presente provvedimento, in caso di sopravvenute esigenze organizzative ossia nel caso in cui dovesse variare il quadro normativo di riferimento

7. **di specificare** che sul presente provvedimento il Collegio dei Revisori dei conti ha attestato il rispetto del principio della riduzione della spesa secondo quanto previsto dall'art. 39 della legge 449/97 e dall'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, come risulta da parere allegato;

8. **di stabilire** che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;

9. **di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" nell'ambito del sistema di rilevazione SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

10.**di trasmettere** il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale.

Successivamente la Giunta Comunale, a voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del Dlgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco e Presidente . **Il SEGRETARIO COMUNALE**

f.to SIMONA DACARRO **f.to Elisabetta D'Arpa**

Comunicazione Capigruppo del _____

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi dell'Art.124 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, L. 18/6/2009 n° 69 la presente viene pubblicata per 15 giorni consecutivi a far data dal

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Elisabetta D'Arpa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione.
- Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - D. Lgs. 267/2000.

24-11-2022

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Elisabetta D'Arpa

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Santa Giuletta, _____

Il Segretario Comunale

Elisabetta D'Arpa

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI	GIUNTA	COMUNALE N. 61 DEL 24-11-2022

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
(Art.49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1, T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)

VISTO si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Lì, 24-11-2022 f.to MARIA GRAZIA LIBERALI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1, T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)

VISTO si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Lì, 24-11-2022 f.to MARIA GRAZIA LIBERALI